

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1006

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZOSO, MANZINI, MINUCCI Daria,  
DE ROSA e ROBOL

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1993

---

Riordino dei conservatori di musica

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma dei conservatori è uno di quei temi di dibattito politico in ambito scolastico che si trascinano di legislatura in legislatura senza trovare uno sbocco positivo.

Quando di una riforma si sente la necessità, quando da anni si parla di innovazione senza che nulla succeda, si corre il rischio che la novità sia introdotta disordinatamente, per via amministrativa, per progressivi adattamenti, senza un disegno riconoscibile e meditato, attraverso qualche non verificata ed estemporanea sperimentazione.

Soprattutto è pericoloso il clima di sfiducia che può insinuarsi sia negli operatori più direttamente interessati, sia negli utenti delle strutture, come nella pubblica opinione.

Può così accadere che anche istituzioni di altissimo prestigio in Italia e all'estero perdano slancio e creatività. Meglio sarebbe, allora, non aver mai parlato di riforma, non averla promessa, discussa, non aver cominciato infinite volte l'*iter* parlamentare.

Di riforma, però, l'istruzione artistica del nostro Paese ha assolutamente bisogno, dato che la legislazione che la governa è fortemente datata, e solo la intrinseca bontà di fattura delle leggi di quel periodo, la loro essenzialità, e quindi la loro duttilità applicativa, hanno concesso che si potesse andare avanti senza un quadro normativo aggiornato ai bisogni di una società completamente cambiata.

E qui viene il primo problema: è opportuno affrontare congiuntamente o separatamente il tema della riforma dei conservatori e delle accademie? Nel passato furono presentati disegni di legge che dettavano norme per tutta l'istruzione artistica, e in questa stessa legislatura sono stati depositati articolati con le stesse caratteristiche.

Tuttavia appare quanto mai evidente che si tratta di istituzioni formative del tutto particolari, con una loro precipua specificità; pretendere di riformarle insieme può portare a un aumento delle difficoltà, con alte probabilità di insuccesso.

Esistono sì norme indubbiamente comuni che ne consigliano la trattazione in parallelo, ma è del tutto opportuno che il dibattito legislativo sia disgiunto.

L'altro problema preliminare che deve risolvere chiunque si occupi di riforma dei conservatori, così come delle accademie, è la loro collocazione «ministeriale». Da quando è stato istituito il nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, si è cominciato a pensare che il riconoscimento di grado superiore non possa non comportare il trasferimento di un'istituzione scolastica al nuovo ministero.

Si è, cioè, cominciato a pensare che il Ministero della pubblica istruzione debba diventare il Ministero della istruzione primaria e secondaria, trasferendo al nuovo ministero ogni tipo di istruzione superiore.

I presentatori di questo disegno di legge ritengono, invece, che l'università sia solo una delle fattispecie, anche se la più importante, dell'istruzione di grado superiore, in particolare quella in cui la ricerca scientifica ha un peso determinante.

Non va dimenticato, infatti, che quando si discusse dell'istituzione del nuovo ministero, si accampò la motivazione, in sé importante e risolutiva, che andava posta sotto un unico controllo tutta la ricerca italiana, sia quella universitaria, sia quella promossa dai grandi istituti, come quella privata del sistema industriale.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nasce da questa intenzione, tanto che in più di una occasio-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne si è ribadito che ad esso va ricondotto il coordinamento di tutte le iniziative di ricerca nazionale, anche di quelle che competono ad altri Ministeri.

Questo spiega anche la permanenza delle Accademie, riconosciute di grado superiore, nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione. Il loro trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pertanto, sarebbe una decisione ulteriore e non la logica conseguenza di una scelta di fondo già fatta.

Ora non v'ha dubbio che se tali istituzioni vanno salvaguardate nel loro prestigio e va riaffermata la loro collocazione nell'ambito dell'istruzione superiore, va del pari contestato che ciò possa essere fatto solo con l'assimilazione all'università e il trasferimento nel nuovo Ministero.

È da ritenere, anzi, che proprio la specificità di questi istituti vada meglio garantita continuando a prevedere nel Ministero della pubblica istruzione il comparto dell'istruzione superiore.

Ovviamente occorre istituire, come fa il presente disegno di legge, un Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, del tutto distinto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e va soppresso l'attuale ispettorato, organo amministrativo del tutto inadeguato alla nuova e più chiara collocazione, sostituendolo con un'apposita direzione generale.

Se queste considerazioni valgono pienamente per le accademie, qualche precisazione deve essere fatta per i conservatori di musica, cui il presente disegno di legge direttamente si riferisce.

Il conservatorio, infatti, è istituzione del tutto atipica, sia per quanto riguarda l'insegnamento che vi viene impartito, sia per l'età degli allievi che lo frequentano, sia per il rapporto con altri tipi di scuola.

La difesa piena di questa atipicità, che è uno dei patrimoni più interessanti delle nostre strutture scolastiche, e che ci viene invidiata da altri Paesi con modelli istituzionali diversi e con strutture pur di altissimo livello, pare necessaria, specie in questo momento in cui la tentazione di ricondurre anche il conservatorio nell'ambito delle

ordinarie scansioni scolastiche ritorna forte e appare in altri disegni di legge.

Due sono le questioni che vanno a questo punto chiarite. La prima: il rapporto tra istruzione e formazione. Non vi è dubbio che senza un'adeguata formazione culturale, l'apprendimento musicale, la tecnica esecutoria sono prive di respiro e per così dire senz'anima. Ma è del pari vero che il talento musicale si manifesta e va coltivato indipendentemente dai tempi e dalle tappe dell'evoluzione culturale dell'individuo.

Nell'apprendimento della tecnica strumentale, infatti, è spesso opportuno intervenire a prescindere dal momento in cui si potrà affiancare alla tecnicità nell'uso dello strumento l'adeguata formazione culturale. Anzi spesso, se si lascia trascorrere invano il momento opportuno, che può essere assai anticipato, si rischia di non poter più intervenire più avanti con gli stessi risultati o addirittura con risultati validi.

È il grande tema dell'apprendimento precoce dell'uso dello strumento. Là dove gli istituti musicali sono rigorosamente incardinati nelle normali scansioni di età scolare, tale apprendimento deve essere garantito privatamente dalle famiglie.

La flessibilità delle nostre strutture è pertanto una ricchezza che non va dispersa. Le età della musica sono diverse da individuo a individuo e da strumento a strumento e diverse in ogni caso dalle età dell'apprendimento scolare.

Il secondo punto è il seguente: se inseriamo il conservatorio all'interno delle normali strutture scolastiche, con i loro ritmi e le loro scansioni, perdiamo quella flessibilità che è, come si diceva, una grande ricchezza del cosiddetto modello latino.

Se lasciamo, come è auspicabile, questa flessibilità, che consente ai conservatori italiani di accogliere anche bambini che siano particolarmente dotati, è difficile il rapporto con le altre scuole ed è difficile inquadrare il conservatorio nell'ambito dell'insegnamento superiore.

Il problema del rapporto del conservatorio con le altre scuole si risolve non portando pezzi delle altre scuole dentro il

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conservatorio, così complicandone la gestione e snaturandone la fisionomia, ma facendone una struttura di formazione che deve trovare il necessario collegamento con le altre scuole per completare la formazione dell'allievo; ciò può essere perseguito sia attraverso la frequenza contemporanea di conservatorio e di altra scuola, sia dando la possibilità di convenzioni tra il conservatorio e le altre scuole per la creazione di *curricula* appositi che facilitino gli allievi e li mettano nelle condizioni di avere un percorso formativo nè contraddittorio, nè caotico, nè sovraccarico.

Ovviamente spetterà al Ministero della pubblica istruzione fissare criteri e norme che consentano poi di recuperare a livello di titoli di studio la novità di tali percorsi formativi.

Il problema della collocazione del conservatorio a livello superiore si risolve non spezzando l'attuale struttura in due, con una parte del tutto secondarizzata e rigida e una parte «universitaria», una specie di accademia musicale, corpo separato rispetto agli attuali istituti. Si risolve, invece, ipotizzando un secondo grado dentro alcuni degli attuali conservatori, in ragione delle esigenze del mercato artistico musicale e delle tradizioni locali.

In questo modo non si interrompe un circuito prezioso di competenze, che coinvolgerà anche i conservatori che non potranno avere i corsi di livello superiore.

Cosa dovrà distinguere il grado inferiore dal grado superiore del conservatorio? Anzitutto il fatto che al livello superiore si accederà esibendo sia il diploma di primo grado che un diploma di maturità, il che presupporrà contemporaneamente un requisito di preparazione musicale e un requisito più strettamente culturale; di conseguenza fisserà rigorosi limiti di età che deriveranno dall'obbligo di aver sostenuto un esame di maturità.

Impegnando l'allievo per un numero di anni adeguato, la nuova istituzione conferirà un diploma superiore di conservatorio equipollente con il diploma di laurea, e sarà articolata in indirizzi che prevederan-

no anche *curricula* di carattere più propriamente culturali, da organizzare in collaborazione con le università.

I docenti di questi corsi superiori saranno scelti con procedura ricalcata su quella dei docenti universitari, pur con la necessaria specificità, lasciando spazio sia alla presenza di artisti di alta qualificazione da chiamare per contratto, sia scegliendo anche docenti del livello inferiore.

In questo modo si contrasterà quella spinta che si nota in molti atenei intesa a ottenere corsi di laurea e corsi di diploma per profili professionali cui deve attendere il rinnovato conservatorio, se non vogliamo introdurre nel sistema scolastico doppioni, disordine e caos.

Inoltre il modello che si propone, riunendo dentro la stessa struttura, anche se non in tutti gli istituti, gli attuali corsi e quelli superiori, salverà l'atipicità dei conservatori, nello stesso tempo rivalutandone la funzione e ancorandoli in qualche modo a quel settore dell'istruzione superiore a cui debbono essere riferiti ma a cui potrebbero difficilmente essere ancorati senza le modifiche che qui si propongono.

Affinchè questo modello sia chiaro nei suoi intendimenti e nella sua configurazione, si propone che il direttore sia unico anche dove esisteranno i corsi superiori.

A questo punto è opportuno chiarire perchè si propone il direttore di ruolo invece del direttore elettivo che da più parti si invoca.

Si ritiene che proprio per la sua atipicità, il conservatorio abbia bisogno di una figura di direttore sganciata da ogni pratica elettiva che ne mortificherebbe l'autorità.

È a tutti noto che negli istituti italiani, per una serie di cause, si sono introdotti costumi poco accettabili, derivanti da indubbe necessità dell'attività artistica, ma protrattesi e consolidate indipendentemente da questa: presenza dei docenti saltuaria e limitata ad alcune mezze giornate, frequenti congedi, un anno scolastico eccessivamente ridotto.

Ora è vero che l'attività concertistica va garantita come una ricchezza anche per il conservatorio, oltre che per la vita cultura-

le della nazione (e in questo senso occorre tornare indietro rispetto a certe decisioni governative, non sufficientemente modificate dal Parlamento), tuttavia non è accettabile che l'insegnamento sia relegato all'ultimo posto, come un fatto casuale, sporadico, discontinuo.

Anzi, sempre di più il conservatorio dovrà diventare istituzione che si relaziona continuamente con la città, di cui dovrà essere una delle realtà di promozione della vita musicale.

Non è possibile raggiungere questo obiettivo se non vi è la possibilità in tal senso dei docenti, se non vi è una loro più assidua presenza.

Allo stesso modo non si difende il livello del conservatorio facendone iniziare l'anno scolastico a novembre, e riducendo così a poco più di sei mesi la durata delle lezioni.

Il direttore del nuovo conservatorio dovrà essere una persona dotata di forte capacità organizzativa e di alta professionalità musicale insieme. L'una dote senza l'altra non è sufficiente.

La procedura concorsuale dovrà essere riveduta alla luce del nuovo modello che si propone e dovrà garantire un accertamento severo della professionalità.

Non va dimenticato, però, che da più di dieci anni i conservatori italiani sono retti nella stragrande maggioranza da direttori non di ruolo, alcuni dei quali hanno maturato un'anzianità di servizio fino a dodici-tredici anni, con riconferma annuale dell'incarico da parte del Ministero.

Una immissione in ruolo *ope legis* non è accettabile perchè contrasterebbe nettamente con il livello in cui si vogliono collocare gli istituti; tuttavia non tener conto in alcun modo dell'esperienza maturata sarebbe contraddittorio per lo stesso Ministero che li ha tenuti per lunghi anni in una posizione così delicata.

Si propone pertanto che nel primo concorso si tenga conto della competenza maturata assegnando al servizio svolto adeguato punteggio.

Passiamo ora all'illustrazione dell'articolo.

L'articolo 1 afferma il principio, che trova la sua articolazione nelle disposizioni che seguono, secondo cui il conservatorio di musica è una persona giuridica di diritto pubblico che gode di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa.

L'articolo 2, nel disciplinare la procedura di istituzione dei conservatori, prevede la formazione di un piano pluriennale di razionalizzazione della distribuzione territoriale dei conservatori stessi, fondato su una individuazione dei bacini di utenza di cui si indicano i parametri. I provvedimenti di istituzione di nuovi conservatori, nonché di istituzione di sezioni distaccate e di pareggiamento, dovranno essere in armonia con tale piano.

Gli articoli da 3 a 8 disciplinano gli organi collegiali che presiedono alla vita del conservatorio. Nella definizione dei poteri di questi organi, come si dirà meglio più avanti, si esprime l'autonomia che il disegno di legge riconosce ai conservatori.

Nella formulazione di questi articoli si è cercato un punto di equilibrio tra alcuni principi di ordine generale, ormai affermati nell'intero sistema scolastico italiano, e le esigenze peculiari di questi particolarissimi istituti. Si sottolinea, in particolare, l'originalità della soluzione proposta per la composizione della giunta esecutiva, che non è eletta dal consiglio nel suo seno, a differenza di quanto avviene in altri istituti. Il consiglio di conservatorio, che rappresenta le varie componenti della comunità scolastica, formula le direttive generali che regolano la vita dell'istituto, restando riservata alla giunta e al direttore l'attività di gestione.

Il direttore conserva il suo ruolo di massimo responsabile della vita dell'istituto, ma al suo fianco viene valorizzata la figura del direttore amministrativo, che opera sotto la sua vigilanza e rispettando le sue direttive.

In ordine all'attività didattica, rimane fondamentale il ruolo del collegio dei docenti, che si articola peraltro in armonia con la costituzione dei dipartimenti. Al *plenum* restano riservate le funzioni di coordinamento, o le decisioni che toccano

l'intera organizzazione del conservatorio. Competenze importanti, in ordine alla didattica, ha anche la giunta: in particolare, in ordine alla stipulazione di convenzioni (di cui si dirà più avanti) e all'istituzione dei corsi superiori.

L'articolo 9 prevede la istituzione di dipartimenti, che raggruppano scuole o corsi affini per tipologia o per indirizzo di studio: si tratta di una innovazione di fondamentale importanza, che condiziona, come si è detto, anche la struttura e l'attività del collegio dei docenti, di cui all'articolo 8, anche in ordine allo svolgimento degli scrutini.

L'articolo 10 precisa le competenze del Ministro della pubblica istruzione, in ordine alla definizione della normativa concernente l'attività didattica. Questa normativa secondaria costituisce l'unico limite all'autonomia didattica dei conservatori, affermata nei precedenti articoli 7 e 8, ove si prevedono rispettivamente il potere del consiglio di conservatorio di deliberare in ordine alla programmazione della vita scolastica, e gli ampi poteri del collegio dei docenti, anche ai fini dell'adeguamento dei programmi di insegnamento alle peculiari esigenze locali.

L'articolo 11 contiene l'innovazione più importante: l'istituzione dei corsi superiori specializzanti. In ordine alla gestione di questi corsi, ai conservatori è riconosciuta una larga autonomia, parzialmente modellata sulla normativa dell'ordinamento universitario. Si prevede quindi che sia compito del Ministero approvare l'ordinamento didattico dei diversi indirizzi, ma che spetti alla giunta dei singoli istituti la decisione in ordine all'attivazione dei singoli insegnamenti. Una larga autonomia è altresì riconosciuta alla giunta in ordine alla copertura dei posti di insegnante, in quanto sarà essa a decidere se richiedere un posto di ruolo o se coprire il posto mediante un contratto, annuale o pluriennale. Questa normativa è ispirata da un esplicito favore per l'ipotesi di contratti stipulati, ove ne esistano le condizioni, con personalità artistiche prestigiose non inserite stabilmente nei ruoli ministeriali. Nello stesso spirito, si prevede

anche la possibilità di attivare corsi integrativi, analoghi a quelli previsti dall'ordinamento universitario.

Quanto ai concorsi, essi avranno, ovviamente, carattere nazionale, ma saranno i singoli conservatori a procedere, come avviene in ambito universitario, alla chiamata dei vincitori.

L'ultimo comma dell'articolo 11, la cui importanza non sfuggirà a chi conosce i problemi dell'insegnamento musicale, esclude che possano essere ammessi agli esami finali dei corsi superiori allievi che non li abbiano effettivamente frequentati.

L'articolo 12 tratta delle biblioteche, che devono essere potenziate e dotate di personale adeguato, anche sotto il profilo degli orari di servizio: non si pregiudica, ma anzi esplicitamente si prevede, l'ipotesi di un trasferimento delle biblioteche più importanti all'amministrazione dei beni culturali, in quanto biblioteche pubbliche statali di carattere specialistico.

L'articolo 13 contiene norme relative allo *status* degli allievi.

Particolarmente innovativo è l'articolo 14, che prevede la stipulazione di convenzioni con altri istituti di istruzione, con enti di produzione musicale, con enti o privati disposti a finanziare gli istituti, con regioni ed enti locali. Queste convenzioni possono riguardare l'attività artistica dei docenti e degli allievi, la promozione della cultura musicale, e soprattutto la collaborazione tra conservatori ed altri istituti di istruzione, sia al fine di consentire agli allievi dei conservatori di valersi di strutture esterne, sia al fine di aprire il conservatorio ad iniziative che possono coinvolgere docenti e studenti di altri istituti, comprese le università.

L'articolo 15 definisce le fonti di finanziamento dei conservatori, e i limiti della loro autonomia amministrativa.

L'articolo 16 tratta dei titoli di studio: esso prevede una generale equiparazione alla laurea dei diplomi di secondo grado, ma rimette alla normativa regolamentare la possibile individuazione di casi - si pensa in particolare all'insegnamento - in cui i diplomi di conservatorio possono

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituire titolo, non necessariamente unico, per l'accesso a determinati pubblici impieghi.

L'articolo 17 contiene un ragionevole vincolo per gli istituti musicali non statali, che dovranno adeguare la loro attività didattica alla nuova normativa.

Gli articoli 18 e 19 conferiscono, per motivi che sono già stati chiariti, una peculiare autonomia al settore dell'istruzio-

ne artistica superiore, prevedendo da un lato la costituzione di un consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, separato dal consiglio nazionale della pubblica istruzione, e di una apposita direzione generale in seno al Ministero della pubblica istruzione, dall'altro la costituzione di un separato comparto ai fini della contrattazione collettiva di cui alla legge quadro sul pubblico impiego.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autonomia degli istituti)*

1. L'istruzione musicale viene impartita nei conservatori di musica, che sono istituti superiori per la musica dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, e di autonomia didattica, scientifica, finanziaria e amministrativa nei limiti determinati dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Istituzione dei conservatori)*

1. I conservatori di musica sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale per l'istruzione artistica superiore di cui all'articolo 18. L'istituzione di sezioni distaccate di conservatori esistenti, in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, nonché la fusione, la soppressione e il pareggiamento di conservatori esistenti, hanno luogo con la medesima procedura. Rimangono ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale per l'istruzione artistica superiore, approva un piano pluriennale di razionalizzazione della distribuzione territoriale dei conservatori, individuando i rispettivi bacini di utenza sulla base dei dati demografici, della frequenza ai corsi degli istituti esistenti e delle peculiari tradizioni artistiche locali. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere in armonia con il predetto piano.

3. Le piante organiche del personale addetto ai corsi normali dei singoli conservatori sono determinate e modificate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 3.

*(Organi degli istituti)*

1. Sono organi degli istituti:

- a) il direttore;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il consiglio di conservatorio;
- d) il collegio dei docenti.

2. Agli organi collegiali di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 19 a 24 e da 27 a 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni.

Art. 4.

*(Direttore del conservatorio)*

1. Il direttore del conservatorio, nei limiti precisati dalla presente legge e fatte salve le competenze degli altri organi, dirige l'attività didattica e artistica del conservatorio, e sovrintende all'attività amministrativa.

2. Spetta al direttore del conservatorio:

- a) stabilire gli orari delle lezioni e controllarne l'osservanza;
- b) provvedere alle supplenze brevi dei docenti;
- c) determinare le esercitazioni interne di orchestra, di coro, di musica d'insieme per strumenti;
- d) stabilire il numero e le date dei saggi pubblici ed approvarne i programmi;
- e) esercitare, nei confronti del personale, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Il direttore del conservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione,

nell'ambito di un apposito ruolo. Il predetto ruolo è formato sulla base di concorsi per titoli artistici e professionali. Nel primo concorso bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge sarà data particolare importanza, in sede di valutazione dei titoli professionali, al servizio prestato ininterrottamente per oltre cinque anni in qualità di direttore incaricato.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 2 sono composte ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Qualora non sia possibile procedere alla nomina di tutti i membri della commissione in conformità alla predetta disposizione, la commissione stessa è integrata da esperti di chiara fama nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

5. Al direttore spetta il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 11, comma 5, con l'aggiunta di una indennità di funzione.

#### Art. 5.

##### *(Direttore amministrativo)*

1. I servizi di segreteria, amministrativi e contabili dell'istituto sono diretti da un funzionario amministrativo, che opera sotto la vigilanza e nel rispetto delle direttive impartite dal direttore del conservatorio. Le disposizioni di cui al Titolo II della legge 2 marzo 1963, n. 262, rimangono in vigore in quanto compatibili con il presente articolo. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i necessari regolamenti di attuazione.

#### Art. 6.

##### *(Giunta esecutiva)*

1. La giunta esecutiva è presieduta dal direttore del conservatorio e composta dai capi dei dipartimenti di cui all'articolo 9.

2. La giunta esecutiva:

a) attribuisce ad uno dei capi di dipartimento l'incarico di vice direttore. Il vice direttore collabora con il direttore del conservatorio e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, i casi in cui il vice direttore può essere sollevato dagli impegni didattici;

b) esercita, in ordine all'istituzione e al funzionamento dei corsi superiori specializzanti, ed alla copertura dei relativi posti di insegnante, le funzioni previste dall'articolo 11;

c) approva le convenzioni di cui all'articolo 14, comma 1;

d) delibera le spese di importo superiore a lire un milione, fermo restando il potere del direttore amministrativo di deliberare le spese di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

e) provvede alla nomina del personale non di ruolo;

f) formula eventuali proposte di istituzione di sezioni distaccate o di variazione delle piante organiche e le trasmette al Ministro della pubblica istruzione;

g) predisporre i bilanci di previsione, le variazioni degli stessi e i bilanci consuntivi, per sottoporli al consiglio di conservatorio.

Art. 7.

*(Consiglio di conservatorio)*

1. Il consiglio di conservatorio, negli istituti con meno di cinquecento allievi, è costituito dal direttore del conservatorio, da quattro rappresentanti del personale insegnante, un rappresentante del personale non insegnante, due rappresentanti degli allievi e due rappresentanti dei genitori degli allievi. Negli istituti con oltre cinquecento allievi, il numero dei rappresentanti di ciascuna categoria è aumentato di una unità. Negli istituti ove sono attivati corsi superiori, la composizione del consiglio è integrata da due rappresentanti degli insegnanti e due rappresentanti degli allievi dei

predetti corsi. I rappresentanti degli allievi sono eletti dagli alunni di età non inferiore a sedici anni compiuti; i rappresentanti del personale insegnante e non insegnante sono eletti dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nel conservatorio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro può disporre, con decreto, che del consiglio d'istituto facciano parte persone o rappresentanti di enti, in numero non superiore a tre, che abbiano assunto l'impegno di contribuire in modo continuativo ed in misura rilevante al mantenimento dell'istituto stesso.

3. Il consiglio elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti nel primo scrutinio, o a maggioranza relativa nel secondo scrutinio. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno dei componenti del consiglio. Il consiglio di conservatorio dura in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio durano in carica un anno. Coloro che perdono i requisiti per essere eletti prima della scadenza del mandato sono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive categorie.

4. Il consiglio di conservatorio:

a) approva il bilancio di previsione, le eventuali variazioni di esso e il conto consuntivo;

b) determina i criteri generali relativi alla programmazione della vita scolastica, con particolare riferimento al calendario scolastico, nell'ambito del calendario scolastico nazionale indicato dal Ministro della pubblica istruzione, e agli orari delle lezioni. La programmazione e gli orari si adeguano, per quanto possibile, all'esigenza di consentire la frequenza degli allievi ai corsi impartiti da altri istituti scolastici, fino al conseguimento del diploma di maturità;

c) delibera in ordine alle attività parascolastiche e ai viaggi di istruzione;

d) determina i criteri generali relativi all'uso delle attrezzature tecnico-scientifiche, dell'*auditorium*, della sala di registrazione e del laboratorio di sonologia;

e) delibera sulle modalità di uso della biblioteca, e sulle modalità dell'eventuale

accesso del pubblico ad essa, ai sensi dell'articolo 12;

f) approva le convenzioni di cui all'articolo 14, commi da 2 a 4.

Art. 8.

*(Collegio dei docenti)*

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, in servizio nel conservatorio. Il collegio dei docenti dei dipartimenti, istituiti ai sensi dell'articolo 9, è costituito dai docenti delle materie che ne fanno parte.

2. Il collegio dei docenti del dipartimento:

a) elegge il capo del dipartimento;

b) delibera in materia di funzionamento didattico del dipartimento; in particolare, adegua i programmi di insegnamento, nell'ambito dei piani di studio determinati dal Ministro della pubblica istruzione, alle specifiche esigenze locali, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;

c) discute e valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica, formulando proposte agli altri organi del conservatorio;

d) svolge gli scrutini per le materie che fanno parte del dipartimento.

3. Il collegio dei docenti del conservatorio:

a) formula indirizzi in materia didattica, con finalità di coordinamento e di raccordo dell'attività dei diversi dipartimenti;

b) delibera in ordine all'attività artistica del conservatorio, fatte salve le competenze attribuite al direttore dall'articolo 4, comma 2;

c) esercita, in relazione all'orchestra, le funzioni di cui al comma 2.

4. Il collegio dei docenti si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. È convocato dal direttore del Conservatorio, quando egli lo ritenga opportuno, o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti. Il collegio dei docenti del

dipartimento è convocato dal capo del dipartimento. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

5. Nei conservatori presso i quali sono attivati corsi superiori, le funzioni di cui al presente articolo, limitatamente alle questioni che interessano tali corsi, nonché quelle di cui all'articolo 11, comma 11, sono esercitate dal collegio dei docenti dei corsi stessi.

#### Art. 9.

##### *(Dipartimenti)*

1. Le scuole e i corsi previsti dall'ordinamento didattico, che siano affini per tipologia o per indirizzo di studio, costituiscono i dipartimenti.

2. I dipartimenti sono costituiti, in ciascun conservatorio, con delibera del consiglio d'istituto, approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Il capo del dipartimento, eletto ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, percepisce una indennità di funzione.

#### Art. 10.

##### *(Ordinamento didattico)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina:

a) l'elenco delle scuole che devono essere presenti in ciascun conservatorio, nonché i corsi curricolari che devono essere seguiti dagli allievi per il conseguimento del diploma di primo grado;

b) le condizioni per l'esonero dall'obbligo di frequenza a determinati corsi, per gli allievi che siano in possesso di determinati titoli di studio, ferma restando la facoltà dei singoli istituti di concludere convenzioni con istituti di istruzione di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

c) l'ordinamento degli esami di compimento e di diploma di primo grado, e i relativi programmi;

d) il calendario scolastico proprio dei conservatori di musica, eventualmente differenziando quello dei corsi normali da quello dei corsi superiori.

2. I programmi di esame sono aggiornati, con decreto emanato ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La normativa concernente i corsi normali per il conseguimento del diploma di conservatorio di primo grado rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge.

#### Art. 11.

##### *(Corsi superiori specializzanti)*

1. Presso i conservatori di musica possono essere istituiti corsi superiori di carattere specializzante, riservati ad allievi già in possesso del diploma di primo grado, per l'esercizio di determinate professioni musicali. I predetti corsi si articolano negli indirizzi esecutivo, didattico e di ricerca.

2. Il Ministro della pubblica istruzione adotta con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione artistica, il regolamento relativo ai corsi di cui al presente articolo, e con la medesima procedura approva l'ordinamento didattico dei diversi indirizzi.

3. L'istituzione di corsi superiori presso un conservatorio di musica è deliberata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della giunta esecutiva del conservatorio stesso, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione artistica, in conformità ai criteri di distribuzione territoriale definiti nel piano di cui all'articolo 2, comma 2.

4. La giunta esecutiva del conservatorio delibera circa l'attivazione degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico e circa l'eventuale richiesta dei relativi posti di ruolo.

5. I posti di insegnante nei corsi superiori possono essere coperti:

a) per trasferimento di insegnanti di ruolo da altri corsi superiori;

b) mediante concorsi per titoli e prova pratica, disciplinati con regolamento, ai sensi del comma 2. Le commissioni di concorso sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione. La giunta esecutiva di ciascun conservatorio che abbia richiesto il concorso procede alla chiamata di uno dei vincitori;

c) mediante contratto annuale o pluriennale, qualora il posto di insegnante di ruolo non sia stato richiesto o non sia stato concesso. L'insegnante a contratto fruisce del trattamento economico dell'insegnante di ruolo, nella posizione iniziale. È consentita la stipulazione di contratti con insegnanti di ruolo dei corsi normali;

d) per supplenza, qualora l'insegnante titolare sia indisponibile.

6. La giunta esecutiva può richiedere al Ministero della pubblica istruzione i finanziamenti necessari per l'attivazione di corsi integrativi, impartiti da professori a contratto. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie concesse dal Ministero, la giunta esecutiva determina i corsi integrativi che devono essere attivati, e nomina il professore a contratto, determinandone altresì le prestazioni e i compensi.

7. Ai docenti di cui al comma 5 è attribuito il trattamento economico dei professori associati delle università.

8. I docenti di cui al comma 5, lettere c) e d), e al comma 6, possono non essere di nazionalità italiana.

9. L'ammissione ai corsi superiori è disciplinata ai sensi dell'articolo 13.

10. Al termine dei corsi superiori viene rilasciato il diploma di secondo grado, a seguito del superamento di un esame nazionale. La commissione giudicatrice del predetto esame è composta da personalità artistiche o esperti designati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

11. Non possono essere ammessi agli esami gli allievi che non abbiano effettivamente frequentato le lezioni. Il collegio dei

docenti dei corsi superiori determina le modalità di accertamento della frequenza stessa.

Art. 12.

*(Biblioteca)*

1. Ogni conservatorio è dotato di una biblioteca.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) adegua l'organico dei bibliotecari dei conservatori di musica;

b) determina l'orario di servizio dei bibliotecari dei conservatori di musica, in armonia con la normativa generale del pubblico impiego;

c) emana norme transitorie concernenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il consiglio di conservatorio può disporre che la biblioteca sia accessibile al pubblico, determinando i limiti e le modalità di tale accesso.

4. Sono in ogni caso rese accessibili al pubblico le biblioteche classificate di rilevante importanza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, e che non siano inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501. Il medesimo decreto che opera la predetta classificazione adegua la pianta organica del conservatorio alle esigenze connesse con l'accesso del pubblico.

Art. 13.

*(Allievi)*

1. Possono essere ammessi ai corsi normale dei conservatori di musica tutti coloro che, ad un esame attitudinale di ammissione, mostrano di possedere le disposizioni

naturali necessarie ad una buona riuscita, e si trovino all'interno delle fasce di età di cui al comma 3.

2. L'esame attitudinale di ammissione di cui al comma 1 si svolge all'interno di ciascun conservatorio di musica. La commissione esaminatrice è composta da tre docenti della scuola per cui si chiede l'ammissione, o comunque appartenenti al medesimo dipartimento, nominati dal direttore del conservatorio.

3. Le fasce di età relative all'ammissione alle singole scuole sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

4. Per l'iscrizione ai corsi superiori sono richiesti il possesso del diploma di primo grado e di un diploma di maturità.

#### Art. 14.

##### *(Convenzioni)*

1. I conservatori possono stipulare convenzioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado o con università:

a) al fine di disciplinare le modalità di frequenza, da parte degli alunni dei conservatori, a determinati corsi degli istituti stessi, o a corsi speciali ad essi riservati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

b) al fine di organizzare, all'interno dei conservatori, corsi curricolari o liberi, riservati ai propri studenti o aperti anche ad altri, con utilizzazione dei docenti dei predetti istituti o università.

2. I conservatori possono stipulare convenzioni con enti di produzione musicale, in ordine allo svolgimento dell'attività artistica dei docenti, all'inserimento professionale degli allievi diplomati ed allo sviluppo di progetti artistici concordati.

3. I conservatori possono stipulare convenzioni con persone fisiche od enti pubblici o privati, che siano disposti a contribuire in modo continuativo al mantenimento dell'istituto. In tali casi, la giunta esecutiva del conservatorio può proporre al Ministro della pubblica istruzione di disporre, con

proprio decreto, l'inserimento di rappresentanti dei predetti soggetti nella giunta medesima.

4. I conservatori possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali, per la realizzazione di iniziative atte a diffondere la cultura musicale nel rispettivo territorio.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo sono sottoscritte dal direttore del conservatorio, su deliberazione degli organi di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 2, lettera c) e all'articolo 7, comma 4, lettera f).

#### Art. 15.

##### *(Autonomia amministrativa)*

1. I conservatori godono di autonomia amministrativa, nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le entrate dei conservatori sono costituite da:

a) un contributo statale, determinato di anno in anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Qualora siano attivati i corsi superiori di cui all'articolo 11, il decreto specifica la quota del contributo ad essi riservata;

b) il provento delle tasse di iscrizione, il cui ammontare è determinato, di anno in anno, dalla giunta esecutiva, in misura non inferiore ad un minimo e non superiore ad un massimo determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

c) contributi di enti pubblici e privati, donazioni e lasciti di privati.

3. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni dello stesso e il conto consuntivo sono approvati dal consiglio d'istituto. La previsione globale di spesa relativa ai corsi superiori non può essere inferiore alla somma della quota del contributo statale ad essi riservata, ai sensi del comma 2, lettera a), e del provento delle tasse di iscrizione degli allievi dei corsi stessi.

4. Sulla correttezza della gestione vigilano due revisori dei conti, nominati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

## Art. 16.

*(Titoli di studio)*

1. Ai diplomi di conservatorio di primo e di secondo grado, rilasciati ai sensi della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 262.

2. Il diploma di conservatorio di secondo grado è equiparato al diploma di laurea.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono determinati i casi nei quali i diplomi di conservatorio costituiscono titolo per l'accesso a pubblici impieghi.

## Art. 17.

*(Istituti musicali non statali)*

1. A partire dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli istituti musicali non statali pareggiati o legalmente riconosciuti adeguano la loro attività didattica alle disposizioni della presente legge, e dei regolamenti di attuazione della stessa.

## Art. 18.

*(Organismi nazionali)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione e con compiti di consulenza scientifica, tecnica e organizzativa, del Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore, formato:

a) da rappresentanti autorevoli delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del turismo e dello spettacolo, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) da rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 determina il numero e le modalità di designazione dei componenti del consiglio di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, nonché la durata, gli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il consiglio nazionale universitario e per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in armonia con quanto disposto dalla presente legge.

3. La rappresentanza degli istituti di istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui alle leggi previgenti, è riferita soltanto alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria.

4. Il Consiglio nazionale dell'istruzione artistica superiore può, in ordine a questioni che interessano l'istruzione musicale, acquisire il parere della Consulta nazionale dell'istruzione musicale, di cui fanno parte i direttori di tutti i conservatori di musica. La Consulta è convocata, almeno una volta all'anno, dal Ministro della pubblica istruzione, che ne fissa l'ordine del giorno.

5. È costituita, in seno al Ministero della pubblica istruzione, la direzione generale per l'istruzione artistica e musicale, competente in ordine ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai corsi di perfezionamento, all'accademia nazionale d'arte drammatica e all'accademia nazionale di danza. L'ispettorato per l'istruzione artistica e musicale è soppresso. L'organizzazione della predetta direzione generale è disciplinata con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### Art. 19.

##### *(Contrattazione collettiva)*

1. Ai fini della contrattazione collettiva, di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 93, il personale degli istituti di cui all'articolo 18, comma 5, costituisce un separato comparto.